



**Consorzio di bonifica
ADIGE EUGANEO
Este**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI GASOLIO AD USO AGRICOLO
DISCIPLINARE DI GARA
CIG 7622555B5E**

1. OGGETTO DELLA GARA

L'oggetto della presente gara è costituito dalla fornitura triennale di gasolio per uso agricolo - CPV 09134100-8 da consegnare nelle quantità di seguito indicate:

Litri/Anno Stimati	Totale Litri per Triennio Stimati	Costo Stimato Triennio oltre IVA e accise	Litri/Eventuale Proroga Tre Mesi	Costo Stimato con proroga oltre IVA e accise
233.000	700.000	€ 372.000,00	58.000	€ 403.000,00

Il quantitativo annuale è stimato in relazione ai consumi attuali del Consorzio e su base annuale potrà essere aumentato o ridotto in misura percentuale non superiore al 20% ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Operatore Economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere alcunché al riguardo.

Nell'esecuzione dell'appalto l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà, in ogni caso, rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.

2. TEMPI E DISPONIBILITÀ

L'aggiudicatario si premunerà di appositi permessi per poter effettuare le consegne anche nei giorni festivi e prefestivi a semplice richiesta del Consorzio in quantità richiesta volta per volta, entro le 24 ore successive all'ordine, in accordo con il personale consorziale.

3. PRESTAZIONI RICHIESTE E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

La consegna dovrà essere effettuata, secondo esigenza, franco Officina Consortile di Este e/o Magazzino di Conselve necessariamente tra le ore 9.00 e le ore 16.00 e non oltre le 24 ore dall'ordine, salvo urgenze dovute a calamità non prevedibili con conseguente riduzione dei tempi di consegna a non oltre le 6 ore.

Il gasolio viaggia a totale rischio del fornitore.

Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, movimentazione, carico e scarico del gasolio. I contenitori destinati al trasporto dovranno essere adeguatamente trattati con antialga e antiacqua. Il Consorzio potrà procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione presso pesa pubblica del peso dell'autocisterna prima e dopo lo scarico. In caso di disparità fra la quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna saranno emesse le relative note di debito o di credito.

Il Consorzio potrà inoltre procedere al controllo a campione della densità, temperatura, trasparenza e, in generale, della rispondenza del gasolio consegnato ai requisiti richiesti. Il campione di gasolio da controllare sarà versato in apposito contenitore, da sigillarsi immediatamente dopo il prelievo, che verrà datato e sottoscritto dalle parti.

Il gasolio dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n.66 del 21/3/2005 e s.m.i. e dal D.Lgs. n.55 del 31/03/2011 e s.m.i. In ogni caso la qualità del gasolio dovrà essere conforme alle norme UNI EN 590 in vigore.

In caso di non rispondenza del gasolio fornito alle caratteristiche richieste, non si procederà al pagamento della fattura fatto salvo l'addebito di eventuali danni causati dall'utilizzo del prodotto. L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà:

- ♣ effettuare la consegna con veicoli dotati di attrezzature atte a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, fra cui quelle che prevedono al momento dello scarico l'inserimento del "ciclo chiuso" e la "messa a terra";
- ♣ effettuare la consegna del carburante con autobotti adibite esclusivamente al trasporto e alla movimentazione del prodotto specifico e munite di contatore di litri, con piombo di sigillo dell'Ufficio Metrico Provinciale, nonché della necessaria attrezzatura tecnica atta a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il contalitri deve consentire la misurazione completa del quantitativo di combustibile effettivamente erogato dalle attrezzature con cui si effettua la consegna.

Il Consorzio avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del fornitore. Nel caso di reiterate inadempienze è riservata al Consorzio la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione alla parte, con effetto dal 90° giorno dalla data di notifica della risoluzione stessa e fatti salvi i maggiori danni.

Il Consorzio potrà richiedere il trattamento del gasolio con additivo antigelo, che non ricadendo nell'ambito del presente appalto, sarà fatturato separatamente.

4. LIQUIDAZIONE FATTURE

Le fatture dovranno essere accompagnate da copia dalla Staffetta Petrolifera Settimanale in vigore all'atto della consegna del carburante con tabella riassuntiva del calcolo del prezzo finito in modo da verificarne il costo.

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, sarà predisposta entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

L'aggiudicatario della presente gara sarà tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.

5. RESPONSABILITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i necessari sopralluoghi per l'accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione della fornitura.

Qualora all'atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.

Le operazioni di scarico dovranno essere coperte da assicurazione appositamente stipulate a carico del fornitore. L'allacciamento delle bocchette di sfiato e lo scarico del prodotto, dovrà rispettare necessariamente le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.

La ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando fin da ora il Consorzio da ogni responsabilità. Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali danni che ne dovessero derivare nelle operazioni di scarico presso i depositi consorziali.

6. PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di ritardo nella consegna il Consorzio potrà procedere all'applicazione di una penalità pari ad Euro 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo il risarcimento di ulteriori danni. Nel caso in cui il Consorzio non fosse in grado di tollerare il ritardo nella consegna in tutto o in parte del carburante, a causa della contingente ed urgente necessità del Consorzio stesso per conclamata emergenza idraulica o irrigua, l'Ente resta libero di affidare a terzi la fornitura stessa in tutto o in parte, senza che l'aggiudicatario possa aver nulla da pretendere. In tal caso verrà applicata all'aggiudicatario la penalità pari a 0,20 Euro/litro del quantitativo richiesto e non consegnato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

La reiterazione per almeno tre volte dei ritardi sui termini di consegna comportano a scelta insindacabile del Consorzio l'immediata risoluzione di diritto del contratto da comunicarsi all'aggiudicatario a mezzo pec, l'escussione della garanzia definitiva da parte del Consorzio, oltre alla corresponsione da parte dell'aggiudicatario stesso di tutti i danni che dovessero essere conseguenti alla mancata o ritardata fornitura.

In caso di risoluzione del contratto il Consorzio potrà affidare la restante parte delle forniture al secondo classificato, con le stesse modalità previste dal precedente art.5, comma 2. Si potrà procedere in tal modo fino ad esaurimento della graduatoria se il Consorzio vi ha interesse e se trascorsi i 180 dall'offerta l'impresa interessata sia disponibile ad accettare l'esecuzione del contratto alle condizioni previste dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e per il prezzo offerto in sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- ✓ qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venir meno o essere riscontrate delle negligenze da parte dell'aggiudicataria nella tutela dei lavoratori;
- ✓ qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'art. 1453 del Codice Civile;
- ✓ per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- ✓ per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti nel Disciplinare di gara,;
- ✓ per subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- ✓ quando l'appaltatore si rende colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ✓ in mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- ✓ per cessione, anche parziale, del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- ✓ per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- ✓ per modificazione soggettiva l'impresa, non comunicata, immediatamente, tramite P.E.C. all'Ente appaltante;
- ✓ in caso di risoluzione del contratto l'impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. Al fornitore saranno liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi, decurtando dall'ammontare l'importo delle eventuali penali. Il Consorzio, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- ✓ per le ipotesi di cui al precedente comma l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all'altra parte, tramite P.E.C., che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa;
- ✓ nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questo sarà tenuto al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione;
- ✓ per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto;
- ✓ in caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni svolte fino a quel momento, al netto delle penali e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione;
- ✓ a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà, all'affidamento della fornitura all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alla successiva seguendo l'ordine della stessa.

7. CERTIFICAZIONI

L'appaltatore si dovrà adeguare ad acquisire prontamente le certificazioni, che saranno eventualmente introdotte da nuove disposizioni di legge, le quali si rendessero necessarie per lo svolgimento della propria attività e per la regolare esecuzione dell'appalto.

8. ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della stazione appaltante dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, contrattuali e del

capitolato speciale d'appalto. L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti, per improrogabili necessità e urgenze del Consorzio, di forniture da eseguirsi di notte o in giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, pena l'esecuzione d'ufficio prevista dalle norme vigenti. Resta comunque fermo il suo diritto ad avanzare per iscritto le riserve che ritenesse opportune.

L'appaltatore o un suo incaricato, dovrà eventualmente recarsi ove indicato dalla stazione appaltante nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per ricevere le istruzioni necessarie, per collaborare alla stesura della contabilità e per sottoscrivere tutti i documenti contabili che è tenuto a firmare, secondo le norme vigenti.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente, ing.Gasparetto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ex art.101 del D.Lgs 50/2016 è l'Ing. Luca Michielon

Il Consorzio provvederà a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione in detti incarichi.

10. CONTROVERSIE E ACCORDI BONARI

Il direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione della fornitura; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di formalizzare le sue riserve.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Qualora non sia possibile definire amichevolmente le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art.206 del D.Lgs. 50/2016, le stesse saranno devolute al competente Foro di Padova. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale.